

STATUTO DELL'AMMINISTRAZIONE FRAZIONALE DI PESARIIS PCDP

Capo I

(Dell'Ente e delle famiglie che vi appartengono)

Art. 1. L'Amministrazione separata dei Beni Frazionali di Pesariis è persona giuridica autonoma e svolge la sua attività sotto la disciplina della legge sugli usi civici 16 giugno 1927 n. 1766 e del relativo regolamento 26 febbraio 1928 n. 3320.

Art. 2. L'Ente ha per fine la conservazione e il miglioramento dei suoi beni, la gestione di essi e delle loro pertinenze, utilizzando le rendite che ne derivano per il soddisfacimento dei particolari diritti di godimento (pascolo, legnatico, rifabbrico) delle famiglie della frazione di Pesariis e l'assolvimento dei servizi di pubblica utilità di cui all'art. 36 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383.

Inoltre l'Ente può:

- a) incoraggiare e promuovere l'istruzione professionale, agricola ed artigiana;
- b) incoraggiare e promuovere l'esperienza agraria e forestale e la selezione qualitativa del bestiame da latte, avendo come fine l'aumento del reddito dei frazionisti coltivatori diretti;
- c) favorire la cooperazione e la mutualità;
- d) incoraggiare, promuovere e disciplinare la raccolta e la valorizzazione dei prodotti accessori (erbe medicinali, bacche, funghi, resine, ecc.);
- e) incoraggiare e promuovere il turismo e in genere tutte le attività che tendono a migliorare le condizioni morali, sociali, igieniche e di vita della popolazione della frazione;
- f) provvedere in caso di bisogno dei frazionisti alla concessione di sussidi.

Art. 3. Hanno diritto all'uso e godimento dei beni di Pesariis le famiglie residenti nel territorio di questa frazione. Decadono dal diritto coloro che trasferiscono altrove la loro residenza o che comunque si allontanano dalla frazione per più di un anno, portando in altro luogo la sede principale dei propri affari. Rientrando però a Pesariis riacquistano automaticamente il diritto.

Art. 4. Gli impiegati ed agenti governativi qui residenti per ragioni del loro servizio non acquistano alcun diritto.

Art. 5. S'intende per famiglia quella riconosciuta come tale dagli artt. 112 e 113 del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931 n. 1175.

Art. 6. Sono sospese da ogni diritto (rifabbrico, pascolo, legnatico ecc.)

- a) per un periodo di dieci anni le famiglie di quegli amministratori che si siano resi colpevoli di indebito maneggio di denaro o cose dell'Ente, salvo i provvedimenti a norma di legge;
- b) per un periodo non eccedente i tre anni, su deliberazione della Commissione Amministrativa, le famiglie i cui componenti siano contravventori alle leggi forestali o alle prescrizioni di massima. Nonché per gravi infrazioni al presente Statuto, per furti di legname di una certa entità nei boschi di proprietà della frazione e in tutti i casi di recidività per furti ai danni dell'Ente;
- c) le famiglie dei frazionisti che si siano resi debitori verso l'Ente e messi in mora con ingiunzione dell'Esattore Tesoriere, finché non abbiano soddisfatto il loro debito.

La sospensione non si applica ove si sia in attesa di giudizio definitivo in merito.

Art. 7. Avverso le deliberazioni della Commissione Amministrativa di cui l'articolo precedente gli interessati possono ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, alla Giunta Provinciale Amministrativa.

Art. 8. Sono di proprietà della frazione di Pesariis i seguenti beni.

I beni immobili dell'Ente sono inalienabili, indivisibili e vincolati alla loro destinazione.

In deroga al precedente capoverso, la Commissione Amministrativa può - con motivata deliberazione - permutare beni di modesta entità a scopo di rettifiche catastali di confinazioni o per ottenere aree da destinarsi ad opere pubbliche della frazione, previa approvazione della G.P.A. ed autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Capo II

(Della Commissione Amministrativa)

Art. 9. L'amministrazione dei beni è affidata ad una Commissione composta di tre membri, scelti tra i frazionisti di Pesariis, nominata dalla G.P.A. a'sensi dell'art. 64 del regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332.

L'autorità tutoria designa il Presidente, scegliendolo fra i membri suddetti.

La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

Art. 10. Non possono far parte - contemporaneamente - dell'Amministrazione, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, il suocero e il genero, i cognati.

Devono essere esclusi gli analfabeti, i dipendenti dall'Amministrazione stessa e coloro che con essa hanno liti pendenti, coloro che siano gestori in proprio o a nome di terzi di appalti di opere di qualsiasi genere, di imprese per la utilizzazione di boschi, inoltre coloro che non sono eleggibili a consiglieri comunali in base alla vigente legislazione.

Art. 11. I componenti che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dal Prefetto su proposta del Presidente, previa contestazione dei motivi dell'interessato.

Coloro che sostituiscono i membri decaduti restano in carica fino allo scadere del quadriennio di cui all'art. 9.

Art. 12. Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di tutti i componenti l'Amministrazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti e a parità di voti la proposta s'intende respinta.

Art. 13. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e sono firmati da tutti i componenti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare, o non possa firmare, ne sarà fatta menzione.

Art. 14. La commissione Amministrativa esercita tutte le attribuzioni relative alla gestione dell'Ente e delibera, collegialmente, su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio dell'Ente.

In particolare spetta alla Commissione deliberare:

1. entro il mese di ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il mese di maggio il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente;
2. sulle utilizzazioni boschive o sulle vendite dei prodotti sia di utilizzazione ordinaria che straordinaria;
3. sulla nomina, sospensione o licenziamento del personale dipendente dall'Amministrazione;
4. sulla concessione dei diritti, contributi e sussidi previsti dalla legge o dal presente Statuto;
5. sulle liti attive e passive, autorizzando il Presidente a stare in giudizio;
6. sulla liquidazione delle spese;
7. sugli acquisti e sulle accettazioni di lasciti, salvo autorizzazione a norma di legge;
8. sulle transazioni circa diritti a proprietà e sulle terminazioni di terreni;
9. in genere su tutti gli argomenti che sono di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale;
10. la nomina di speciali commissioni in relazione a necessità contingenti dell'Ente.

Capo III

(Del Presidente e delle sue attribuzioni)

Art. 15. Il Presidente è capo dell'Amministrazione.

Non può essere Presidente il Sindaco o il Segretario del comune, chi abbia ascendenti ovvero parenti ed affini fino al terzo grado che coprano in questa Amministrazione il posto di segretario, di tesoriere, di appaltatore o comunque di fideiussore.

I casi di sospensione, revoca o decadenza del Presidente sono disciplinati, per analogia, dalle norme previste per il Sindaco del Comune.

Art. 16. Spetta al Presidente:

- a) di spedire gli avvisi per la convocazione della Commissione Amministrativa e di presiederne l'adunanza;
- b) di dare esecuzione alle deliberazioni della Commissione e firmare gli atti dell'Ente;
- c) di proporre le materie da trattare durante le adunanze;
- d) di presiedere gli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'ente;
- e) provvedere all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e del presente Statuto;
- f) di sorvegliare e sovrintendere all'Ufficio dell'Ente e fissare l'orario su parere della Commissione;
- g) di proporre alla Commissione Amministrativa per i provvedimenti di competenza che verranno deliberati in conformità alle norme in vigore per gli impiegati e i salariati del Comune, la sospensione di dipendenti da questa Amministrazione.

Art. 17. In caso di giustificato legittimo impedimento o di assenza del Presidente ne fa le veci il membro più anziano della Commissione Amministrativa.

Capo IV

(Del personale dell'Amministrazione)

Art. 18. I lavori amministrativi e contabili vengono eseguiti da un segretario che può essere anche il segretario del Comune di Prato Carnico.

Per essere nominato segretario è necessario aver conseguito uno dei titoli di studio di cui all'art. 175 della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934 n. 383.

Art. 19. La sorveglianza dei beni frazionali è affidata ad una guardia boschiva per la cui nomina si servano le disposizioni vigenti per l'assunzione dei salariati manuali.

Art. 20. Lo stipendio del segretario e il salario della guardia vengono fissati dalla Commissione Amministrativa.

Art. 21. Il rapporto d'impiego tra l'Amministrazione e il personale dipendente è disciplinato dalle disposizioni del regolamento organico per gli impiegati e i salariati del comune di Prato Carnico.

Capo V

(Norme generali amministrative)

Art. 22. Il Presidente e i membri dell'Amministrazione non possono, a nessun titolo, percepire assegni o remunerazioni di sorta sul bilancio dell'Ente. Hanno diritto però al rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi nell'interesse dell'Ente.

Art. 23. Il servizio di cassa è fatto, di regola, dal tesoriere comunale che dovrà prestare apposita, separata cauzione.

Tutte le operazioni di cassa si devono effettuare per il tramite del tesoriere mediante l'emissione

di reversali, ruoli e mandati debitamente firmati dal Presidente e dal segretario.

E' vietato agli amministratori avere maneggio diretto del danaro dell'Ente.

Art. 24. L'ente ha un apposito Ufficio nel fabbricato di sua proprietà sito in Pesariis.

In tale Ufficio ed in apposito archivio, oltre tutta la corrispondenza, sono tenuti i seguenti registri:

- a) registro protocollo per la registrazione della corrispondenza;
- b) rubrica alfabetica per la ricerca degli atti;
- c) registro delle deliberazioni e competente bollo;
- d) l'elenco esatto, diviso per categorie secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, dei contratti, titoli e documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio dell'Ente;
- e) gli inventari dei beni mobili ed immobili che costituiscono il patrimonio dell'Ente. Gli inventari devono essere tenuti aggiornati di anno in anno e firmati dal Presidente e dal segretario,
- f) il repertorio degli atti soggetti a registrazione. Tale repertorio è tenuto dal segretario che ne risponde personalmente per la regolarità;
- g) il registro partitario di cui all'art. 34 lett. C nel quale devono essere annotate di volta in volta le concessioni e i sussidi accordati sia in legname che in danaro con gli estremi degli atti deliberativi e inoltre le indicazioni relative a penalità o sospensione e atti di sottomissione.

Art. 25. Tutti gli atti amministrativi della Commissione devono formare oggetto di apposite deliberazioni da trascriversi sul relativo registro in ordine cronologico.

Le deliberazioni debbono essere pubblicate all'albo della sede dell'Amministrazione a cura e sotto la responsabilità del segretario, con le stesse formalità prescritte per quelle dei comuni.

Art. 26. Le delibere relative alla vendita dei prodotti, quelle riguardanti utilizzazioni boschive o godimento dei beni silvo-pastorali sono soggette all'approvazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Le delibere per piccole vendite di legname da lavoro o da opera non eccedenti i 30 mc. Per volta e per una massa totale di non oltre 100 mc. all'anno e quelle riguardanti le utilizzazioni per uso interno di legname da lavoro e di legna da ardere sono invece soggette all'approvazione dell'Ispettorato Distrettuale.

Copia di tali delibere deve essere in ogni caso trasmessa all'Ispettorato Ripartimentale per conoscenza.

La delibera diviene esecutiva ove non siano state presentate opposizioni entro il termine delle due feste in cui è stata pubblicata all'albo dell'Ente e, per coloro che delle materie in oggetto sono direttamente interessati, entro dieci giorni dalla data di notificazione.

In caso di opposizione, che deve essere fatta per iscritto e motivata, entro il termine soprastabilito, da parte di uno o più frazionisti, la delibera non diviene esecutiva se non dopo il giudizio di merito pronunciato dalla G.P.A.

Art. 27. Per quanto riguarda l'accertamento delle responsabilità amministrative, contabili, giudiziarie sui conti consuntivi il presente Statuto fa riferimento alle norme relative ai conti comunali che si applicano per analogia.

Art. 28. La tutela tecnica ed economica sui boschi e sui pascoli è affidata all'autorità forestale della Provincia per quanto è previsto dalle leggi forestali in vigore.

Capo VI

(Dei diritti di godimento)

Art. 29. L'uso dei pascoli deve essere disciplinato tenendo presente il carico massimo del bestiame consentito dall'estensione dei terreni atti allo scopo.

Tale carico viene fissato anno per anno dalla Commissione Amministrativa.

Art. 30. Ogni capo di famiglia dovrà ogni anno notificare all'Amministrazione il numero delle bestie che intende immettere al pascolo, distinto per bovini, ovini ed equini.

Il pascolo degli animali caprini deve esercitarsi in zone appositamente segnate e ben delimitate dall'autorità forestale che provvede anche a fissare il carico.

Il pascolo dei caprini è riservato solo ai frazionisti che non possiedono bovini e comunque in numero non superiore ai tre capi per ogni famiglia.

Art. 31. Sarà di spettanza dell'Amministrazione fissare l'epoca dei pascoli, né potrà alcun frazionista contravvenire alle sue determinazioni.

Art. 32. Per ogni capo di bestiame che userà dei pascoli sarà ogni anno imposta una tassa che verrà determinata dall'Amministrazione.

Art. 33. Chiunque in qualsiasi modo tentasse di frodare il pagamento della tassa di cui sopra sarà passibile della multa uguale al triplo della tassa stessa.

Art. 34. Il godimento di particolari diritti di legnatico e di legname di lavoro per la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati è disciplinato dalle seguenti norme:

- a) ad ogni famiglia di Pesariis, che a giudizio dell'Amministrazione non possa provvedere in tutto o in parte con legna di sua proprietà, viene assegnato gratuitamente il quantitativo di legna da ardere strettamente necessario ai bisogni di fuoco;
- b) il legname per la costruzione di case di abitazione o per la riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di esse e dei fabbricati rurali è ceduto ai frazionisti vero il pagamento del prezzo reale.

La stima sarà fatta dalla guardia boschiva e in caso che l'Amministrazione lo creda, per l'interesse collettivo, delegherà apposita persona per la perizia di stima;

- c) dalle fatte assegnazioni di legna, di legname da lavoro e di sussidi consentiti dal presente Statuto è tenuto un partitario in cui saranno annotate le concessioni effettuate ad ogni frazionista;
- d) in caso di scarse disponibilità di legname per uso di rifabbrico è data la precedenza a coloro che meno hanno avuto, pur tenendo conto dell'urgenza e della necessità di riparare stabili di chiunque lo richieda.

Art. 35. I concessionari di legna e di legname da opera dovranno asportare dai boschi il materiale entro sei mesi dalla fatta consegna, sotto pena della revoca della concessione e del pagamento della metà del prezzo attribuito al materiale.

Art. 36. Del legname da lavoro concesso è fatto divieto assoluto di fare commercio. Chi contravviene alla presente disposizione sarà sospeso vita natural durante dal godimento dei diritti di fabbisogno e di rifabbrico.

Art. 37. In caso di vendita di case, di abitazioni civili e di fabbricati rurali costruiti con contributi in legname ed in denaro dell'Ente, il frazionista è tenuto ad offrirli prima in vendita all'Ente stesso. Ove non si attenga alla presente disposizione sarà sospeso per vent'anni da ogni diritto di godimento. L'Ente per nessun motivo concede ai frazionisti contributi in denaro od in legname per l'acquisto di case.

Capo VII

(Delle norme tecniche ed amministrative per la gestione dei beni)

Art. 38. Per il taglio e la vendita dei prodotti boschivi sarà osservata la seguente procedura:

- a) La Commissione Amministrativa delibera l'utilizzazione di un determinato bosco e la stima del materiale ritraibile fatta col concorso dei rappresentanti da essa designati;
- b) La Commissione stessa fissa il prezzo base di vendita del lotto boschivo che non deve essere mai inferiore al prezzo di stima; indi delibera la vendita per asta pubblica o per licitazione privata.

Non è consentita la trattativa privata prima di almeno due esperimenti di asta o licitazione andati deserti. Lo stesso procedimento si adotta per i lavori pubblici in caso di emergenza. Qualora ricorrano circostanze favorevoli di mercato nell'interesse dell'Ente, la Commissione Amministrativa può deliberare la vendita a trattativa privata che viene autorizzata dal Prefetto. Le intese preliminari per la compravendita a trattativa privata devono essere condotte dal Presidente e non sono mai impegnative per l'Ente fino a tanto che la deliberazione della Commissione Amministrativa non sarà approvata.

- c) Ottenuta l'approvazione per quanto riguarda il merito, si procede all'esperimento d'asta o licitazione e successiva aggiudicazione attenendosi alle norme del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato;
- d) Qualora l'Amministrazione venda materiale allestito, le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco sono fatte preferibilmente per appalto mediante licitazione privata. Ove ricorrano particolari circostanze, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare i lavori a mezzo contratto di cottimo fiduciario con preferenza ai frazionisti;
- e) La consegna ed il collaudo alla tagliata devono sempre essere fatti in ottemperanza alle disposizioni di legge in vigore.

Il verbale di collaudo e di consensa all'Ente formano oggetto di apposita delibera di approvazione.

Art. 39. I contratti di vendita e di lavorazione boschiva sono regolati da appositi capitolati d'oneri.

Detti contratti sono soggetti al visto del Prefetto.

La compilazione dei capitolati è fatta a cura dell'Amministrazione, d'intesa con l'autorità forestale solo per quanto riguarda le norme tecniche.

Art. 40. Una quota parte delle rendite annue boschive, non inferiore al cinque per cento, deve essere destinata all'esecuzione di opere di miglioramento dei boschi e dei pascoli dell'Ente.

La Commissione Amministrativa è autorizzata ad eseguire in un anno lavori tali che importino il cumulo delle percentuali di un quadriennio.

Art. 41. Dopo che siano stati soddisfatti gli impegni che l'Ente ha assunto col presente Statuto, la restante parte dei proventi deve essere impiegata in opere di utilità pubblica.

La precedenza nella esecuzione è data a quelle opere che sono ritenute necessarie per il raggiungimento dei fini per i quali l'Ente è stato riconosciuto.

Art. 42. Salvo quanto disposto negli art. 7, 38, 39 per i contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere si osservano le norme cui deve informarsi il Comune.

Capo VIII

(Disposizioni finali)

Art. 43. I boschi dovranno essere rispettati a norma delle leggi forestali vigenti.

Art. 44. Viene perciò proibito agli utenti del "patume" e pascolo, e in generale a tutti coloro che s'introduurranno nelle proprietà frazionali l'uso di ogni arnese da taglio.

Art. 45. Resta vietato a chiunque il taglio di legna cedue e resinose sotto pena del pagamento dei danni e di una multa.

Art. 46. E' vietato introdurre capre nei boschi che non abbiano raggiunto il quarto anno di vegetazione. Lo stesso divieto si applica per i bovini, le pecore e i cavalli prima del secondo anno dal taglio.

Art. 47. Quando le leggi e i regolamenti non dispongano diversamente, le contravvenzioni alle disposizioni del presente Statuto sono punite con l'ammenda fino a lire 5.000 (cinquemila).

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

Art. 48. La misura della somma che deve essere pagata dal contravventore è determinata dal Presidente il cui provvedimento è pubblicato, mediante affissione all'albo dell'ufficio dell'Ente, per un termine non inferiore ad otto giorni.

Art. 49. Se, esperite tutte le formalità di legge, il contravventore non ha pagato la somma fissata dal Presidente, il verbale di contravvenzione viene trasmesso al pretore per il procedimento penale.

Art. 50. Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni della legge comunale e provinciale, della legge sugli usi civici e dei rispettivi regolamenti, nonché di tutte le altre leggi e degli altri regolamenti che possano avere attinenza con l'amministrazione dei Beni di Pesariis.